


Riservato al Settore proponente SETTORE N. <u>05</u> Rep. n. <u>02</u> data <u>21.05.2016</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI In data _____ Prot. N° _____
RISERVATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Proposta n. <u>H9</u> del <u>22-03-2016</u>		L'Impiegato Responsabile _____

COMUNE DI PARTINICO

ORIGINALE

Provincia di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

Deliberazione della Giunta Municipale

N. <u>44</u> del Reg. Data <u>23-03-2016</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZI AMAP
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ - Funzione _____ Servizio _____ - Intervento _____ Capitolo n. _____	NOTE Visto L'Assessore: <u>gt</u>

L'anno duemila sedici il giorno Ventitree del mese di Marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				PRES.	ASS.
1	Sindaco	Lo Biundo	Salvatore	X	
2	Assessore	Denaro	Giovanni		X
3	Assessore	Campione	Diego Fernando	X	
4	Assessore	Pantaleo	Giovanni		X
5	Assessore	Provenzano	Giovanni	X	
6	Assessore	Albiolo	Gioacchino	X	
7	Assessore	Di Trapani	Giusy	X	
				5	2

Presiede il Sindaco Dott. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale Dott. SSA ANTONELLA SPATARO. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

1. l'articolo 147 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
2. l'articolo 147 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che le regioni disciplinino le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato;
3. l'articolo 149 bis comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni prevede che l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. PA1;

che con atto del Consiglio Comunale n. 09 del 25.02.2016 questo Ente approvava:

1. di aderire ad AMAP spa con sede in Palermo Via Volturno, 2, Codice Fiscale e Partita IVA 04797200823 – Registro Imprese Palermo n.53832/1999 – R.E.A. Palermo n.217770, per garantire la gestione del SII nel territorio comunale;
2. di approvare lo statuto della società Amap S.p.A., come modificato con la delibera del Consiglio Comunale di Palermo n.439 del 12.11.2015, che consta di n. 34 (trentaquattro) articoli che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (v.all.1) ;
3. di acquisire un numero di azioni per un importo per un importo complessivo di Euro 1.000.000 (euro CE.000./00) o di altra somma che al riguardo il Consiglio riterrà di dover disporre, autorizzando il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla sottoscrizione delle relative quote sociali;
4. di dare mandato al responsabile del settore competente di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali all'acquisizione delle azioni e al definitivo VISTA la nota prot.n. del 17/03/2016, acquisita da questo Ente in data 21.03.16/3815 che al presente si allega quale parte integrante ed essenziale, con la quale l'AMAP S.p.A., trasmette il contratto di servizi da sottoscrivere a cura del responsabile del settore competente;

RITENUTO:

- dare mandato al responsabile del settore Manutenzioni e servizi ambientali già onerato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali all'adesione ad AMAP

PRESO ATTO della spesa necessaria alla registrazione del contratto de quo, derivante da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi



all'Ente e che troverà copertura finanziaria nel costruendo bilancio 2016, previa istituzione di apposito capitolo di spesa da parte dei Servizi Finanziari o da capitolo esistente;

VISTI:

5. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
6. la legge regionale n.19/2015;
7. la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;
8. il proprio Statuto;
9. i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

di autorizzare il RESPONSABILE DEL SETTORE Manutenzioni e servizi ambientali ~~di~~ sottoscrivere il contratto di servizi trasmesso da AMAP allegato alla presente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

stante l'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo

,li _____





Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZI AMAP.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONI E SERVIZI
AMBIENTALI**

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. 30/2000)

Esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Responsabile del Settore
Arch. Anna Maria Rizzo



IL SINDACO
Dot. Salvatore Lo Biundo

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24-03-2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, comma 2, L. R. n. 44/91);
- _____

Data 23-03-2016




IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



Il Presidente

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 44 DEL 23-03-2016



AMAP S.p.A.
Protocollo Partenze
del: 17/03/2016
N.0010958/16

Ai Sindaci dei seguenti Comuni in gestione AMAP
S.p.A.

1. Alia - 2. Alimena - 3. Aliminusa - 4. Altavilla Milicia - 5. Balestrate - 6. Blufi - 7. Bolognetta - 8. Bompietro - 9. Caccamo - 10. Campofelice di Fitalia - 11. Camporeale - 12. Capaci - 13. Carini - 14. Casteldaccia - 15. Cefalà Diana - 16. Chiusa Sclafani - 17. Ficarazzi - 18. Isola delle Femmine - 19. Lascari - 20. Lercara Friddi - 21. Marineo - 22. Montemaggiore Belsito

- 23. Partinico - 24. Piana degli Albanesi - 25. San Mauro Castelverde - 26. Santa Cristina Gela - 27. San Cipirello - 28. San Giuseppe Jato - 29. Santa Flavia - 30. Sciarra - 31. Torretta - 32. Trappeto - 33. Villabate

LORO PEC



E.p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo
On. Prof. Leoluca Orlando
sindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Assessore al Bilancio ed alle Risorse
Finanziarie del Comune di Palermo
dott. Luciano Abbonato
l.abbonato@comune.palermo.it

Oggetto: Contratto di servizio.

In riferimento all'incontro del 21 Marzo 2016 ore 15:00 presso Villa Niscemi - Palermo, si invitano i Comuni interessati a consegnare, in quella sede, copia del Contratto di Servizio (analogo a quello stipulato con il Comune di Palermo) sottoscritto dal Funzionario Tecnico del Comune di riferimento.

Si precisa altresì che la mancata consegna del documento sopra citato pregiudica il perfezionamento della procedura.

Distinti saluti

Il Presidente

Arch. Maria Prestigiacomo



AMAP S.p.A. Società soggetta a controllo analogo del Comune di Palermo.
Sede sociale: via Volturmo, 2 - 90138 Palermo - tel. 091.279111 - fax 091.279228 - <http://www.amapspa.it>
e-mail: info@amapspa.it - e-mail certificata: amapspa@legalmail.it - Capitale sociale: Euro 25.576.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823 - Reg. Imprese Palermo n. 53832/1999 - R.E.A. Palermo n. 217770

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO – COMUNE DI PARTINICO

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'anno duemilasedici il giorno 21 (ventuno) Marzo

TRA

il *Comune di Partinico* cod. fisc. 00601920820, a firma del _____, nato a _____ il _____, nel Suo attuale ruolo di _____, in seguito definito anche "Comune", il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Partinico

E

L'AMAPS.p.A., cod. fisc. 04797200823, con sede legale in Palermo, via Volturmo n. 2, a firma dell'Arch. Maria Prestigiacomò, nel Suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società medesima, nata a Palermo il 14.2.1953, e in seguito definita anche "Società", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società medesima.

PREMESSO

- 1) che il Comune di Partinico, con delibera del Consiglio n° 09 del 25/02/2016 ha acquistato n° 50 azioni del valore nominale di € 2,00 ed ha provveduto ad affidare il Servizio Idrico Integrato alla Società Amap S.p.a. fino al 31/12/2045;
- 2) che pertanto si rende necessario procedere alla sottoscrizione del Contratto di Servizio;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue in diversi articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Comune e la Società circa i servizi di cui al seguente art. 2 a quest'ultima affidati, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nell'interesse della cittadinanza.

Il contratto impegna, altresì, la Società ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico ed il razionale utilizzo delle fonti.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Partinico, nell'ambito del suo territorio, affida all'Amap S.p.A., in conformità alle previsioni dello Statuto di quest'ultima, la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, nonché la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dello stesso servizio.

Ulteriori servizi collaterali, sinergici o complementari alle attività sopra descritte, nonché quelli finalizzati a soddisfare specifiche esigenze sociali della collettività, potranno essere affidati o richiesti alla Società ed espletati - con le modalità da concordare, di volta in volta, con i competenti uffici comunali - anche mediante l'utilizzazione di personale che potrà essere messo a disposizione dal Comune.

Il Comune potrà affidare alla Società, che a parità di condizioni sarà preferita rispetto a terzi, l'esecuzione di ogni altra attività o iniziativa, comprese quelle di studio, progettazione e pianificazione che esso intendesse intraprendere o proseguire in settori contigui o connessi a quelli oggetto dei servizi di cui sopra, sempre che tale affidamento non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili.

ART. 3

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.4 comma 10 della L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 e nel rispetto dell'art.151, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 152/2006 (Codice

dell'Ambiente), è stabilita per la durata di trenta anni ossia sino al 31 dicembre 2045.
Ogni eventuale modificazione contrattuale consensuale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunta secondo le rispettive procedure autorizzative.

ART. 4

CARATTERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Servizio Idrico Integrato, oggetto principale del presente contratto, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni attinenti i Servizi Pubblici Essenziali.

ART. 5

PRINCIPI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La Società adotta la Carta dei Servizi, in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/1995 ed in conformità allo schema tipo approvato con D.P.C.M. 29.4.1999, al fine di garantire a tutti i clienti analoghi standard qualitativi minimi per la fruizione dei servizi, nonché per consentire agli stessi di proporre eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o eventuali reclami.

Nell'espletamento dei servizi affidati, la Società si obbliga comunque a rispettare gli standard minimi di qualità del presente contratto, ed in particolare:

- ad assicurare alla clientela il soddisfacimento dei fabbisogni relativi ai servizi nelle quantità e con la qualità richieste e ciò, comunque, compatibilmente con le risorse idriche disponibili;
- a garantire e rafforzare il più adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi;
- a conservare, potenziare e realizzare gli impianti necessari per la copertura della domanda dei servizi;
- ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformità alla normativa vigente, le emissioni e le immissioni di inquinanti
- a sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta ai clienti per l'uso razionale dei servizi;
- a garantire la parità di trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di Utenti.

ART. 6

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ED INVESTIMENTI

La Società da facoltà ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo dei servizi nonché per garantire al sistema una migliore affidabilità e razionalità nel rispetto dell'ambiente. A tale scopo, con le modalità precisate al successivo articolo 19, sarà sottoposto annualmente all'esame del Comune il Programma Triennale degli Investimenti, che sarà predisposto tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- miglioramento dei sistemi di sicurezza, sia nei confronti dei cittadini-clienti che dei lavoratori, e affidabilità del sistema in generale;
- standardizzazione della qualità dei servizi erogati nell'ambito operativo della società;
- realizzazione e acquisizione di impianti e attrezzature che consentano un contenimento dei costi di esercizio ed un uso razionale delle risorse ambientali;
- estensione dei servizi a zone non servite, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche per garantire l'equilibrio di bilancio;
- incremento delle fonti di approvvigionamento delle risorse idriche.

ART. 7

ACCESSO AGLI ATTI SOCIETARI

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

La Società è tenuta a svolgere la propria attività secondo i principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come recepita con LR. 10/91, nonché del D.P.R. 27 Giugno 1992 n. 352, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

La Società si impegna ad informare almeno annualmente i cittadini-clienti sugli aspetti rilevanti dell'attività sociale.

Detta informazione potrà essere effettuata, a discrezione della Società, anche tramite redazionali sulla stampa locale.

Inoltre, la Società sarà tenuta ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalità di fruizione dei servizi nonché sul risparmio e sulla sicurezza.

Altre azioni di informazione e sensibilizzazione saranno effettuate dalla Società a favore degli studenti. I suggerimenti per il miglioramento dei servizi proposti dai cittadini saranno attentamente valutati ed esaminati.

ART. 8
PERSONALE DIPENDENTE

Il Comune riconosce che il possesso di un organico con elevata capacità professionale è elemento necessario ed irrinunciabile per l'attività della Società.

Il Comune e la Società attribuiscono rilevanza strategica alla formazione del personale dipendente, ritenendo che la professionalità dello stesso potrà garantire anche in futuro l'erogazione di servizi di qualità.

TITOLO II
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ART. 9
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E
ADOZIONE DEI RELATIVI REGOLAMENTI

La società provvede:

1. a svolgere il servizio di cui all'art. 2, con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, procurando che la gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico finanziario, quale presupposto della regolarità del servizio nel tempo;
2. ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni utilizzati nella gestione del servizio e ad assumere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la loro migliore conservazione;
3. ad effettuare le forniture di materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato;
4. ad eseguire i più opportuni controlli sulla qualità dell'acqua distribuita, in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa;
5. a destinare costantemente al servizio e alla gestione degli impianti personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione e aggiornamento professionale;
6. a realizzare i programmi degli investimenti di cui al precedente art. 6, anche utilizzando finanziamenti all'uopo concessi dal Comune;
7. a curare, anche per conto e nell'interesse del Comune, tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, da inoltrare alle Autorità competenti e necessarie per la gestione del servizio e per la gestione, manutenzione e realizzazione degli impianti;

8. a tenere costantemente informato il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere sulla regolarità del servizio;
9. a predisporre il regolamento di distribuzione idrica e quello relativo al servizio fognario e di depurazione, adeguati alle nuove esigenze tecniche ed organizzative e, comunque, alla normativa vigente in materia. Nell'ipotesi di inadempimento, provvederà l'Amministrazione comunale a spese della Società.

ART.10

APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Per la conclusione di contratti, per l'affidamento di appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta ad osservare le norme di legge in materia ad essa applicabili ed a garantire, comunque, la concorrenza fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure.

A tal fine, per settori ed ambiti non disciplinati da specifica normativa direttamente applicabile alla Società, la stessa dovrà dotarsi di apposita regolamentazione che, nel rispetto dei principi di cui sopra, determini le modalità procedurali per la scelta del contraente e definisca gli ambiti di competenza in materia contrattuale dell'Amministratore Delegato.

ART.11

CONCESSIONE D'USO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti esistenti necessari e utilizzati per la gestione del Servizio Idrico Integrato, meglio identificati a seguito della ricognizione di cui al successivo art. 12, restano in proprietà del Comune di Partinico e vengono a tal fine concessi in uso gratuito alla Società per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la riserva per l'Amministrazione di autorizzare impieghi della rete e degli impianti per finalità ed utilizzazioni diverse da quelle come sopra finalizzate alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

In particolare, gli impianti acquedottistici dati in concessione, restano comunque, in quanto tali, soggetti al regime del Demanio Comunale.

La società dovrà curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà provvedere alla loro custodia ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni sofferti da terzi ed agli stessi beni riconducibili.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, la società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

Al termine della concessione i beni di cui sopra dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato d'uso e di funzionamento, tenuto conto della naturale vetustà ed usura.

Le opere eseguite dalla società per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, così come i nuovi impianti ed estensione di reti e potenziamento in genere del sistema idrico, fognario o di depurazione, realizzati nel corso del presente contratto, saranno ascritte al patrimonio della Società a termini di legge e saranno oggetto di specifica appendice del verbale di consistenza di cui al successivo art. 12.

Alla scadenza od alla revoca del servizio affidato con il presente contratto, i beni di cui al precedente comma saranno trasferiti in proprietà al Comune secondo le condizioni e modalità di cui al successivo art. 30

ART. 12

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E VERBALE DI CONSISTENZA

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, le parti dovranno procedere alla stesura del verbale di consistenza dei beni costituenti gli impianti di adduzione, trasporto, pompaggio e distribuzione dell'acqua nonché quelli relativi ai reflui fognari e depurazione, che deve comprendere tutti gli immobili e le reti facenti parte integrante degli impianti, distinti per cespiti omogenei (a loro volta suddivisi in insiemi coerenti dal punto di vista funzionale e/o dimensionale). Nel suddetto verbale, redatto in doppio originale, uno per ogni contraente, dovrà altresì essere indicata la data di realizzazione e/o entrata in servizio delle singole opere ed impianti. Gli aggiornamenti del verbale di consistenza da realizzarsi sotto forma di appendici di cui all'art. 12 del presente atto avranno scadenza annuale secondo una procedura che sarà approvata dalle parti. Di ogni opera di ricostruzione, estensione rete e potenziamento del Sistema idrico/fognario realizzata dalla Società in corso di contratto devono essere riportati nelle appendici al verbale di consistenza:

- gli elementi necessari e sufficienti per consentirne la valutazione tecnica e di mercato;
- la data di realizzazione o di entrata in servizio;
- le planimetrie e/o la documentazione tecnica necessarie per l'esatta individuazione dell'ubicazione;
- i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti.

ART. 13

ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI RESPONSABILITA' E DISCIPLINA

La Società è da considerarsi custode ex art. 2051 C.C. di tutti i beni e/o impianti assegnati in

concessione ed è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato.

La Società assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.

La Società, ai fini che precedono, si obbliga alla stipula immediata di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e comunque dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l'integrità.

ART.14

CONTROLLO DI QUALITA'

Al Comune è riservata facoltà di controllare e verificare che l'acqua distribuita e le modalità di gestione dei servizi rispondano alle specifiche tecniche di settore.

La Società è tenuta a collaborare in ogni modo con il Comune per consentire allo stesso il corretto ed efficace esercizio di tale attività di controllo.

I controlli, effettuabili anche a mezzo di ente specializzato, potranno essere attivati per iniziativa del Comune in giorni ed ore che saranno scelti da quest'ultimo e che dovranno essere comunicati alla Società con un preavviso di almeno 24 ore.

I prelievi effettuati saranno ritenuti validi solo in presenza dei rappresentanti di entrambe le parti, che dovranno verbalizzare le operazioni ed i relativi risultati.

Le spese per i controlli sono posti integralmente a carico del Comune.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART.15

CORRISPETTIVI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Il Comune riconosce che la gestione del servizio idrico integrato e dei relativi impianti deve svolgersi in condizioni che consentano il conseguimento di risultati gestionali adeguati ai mezzi economici e finanziari impiegati e, comunque, di equilibrio economico.

Alla Società competono integralmente le tariffe che costituiscono il corrispettivo del servizio pubblico integrato, nonché i corrispettivi relativi ai servizi accessori (ad es. allacci, spostamenti, ecc.). Le tariffe, nella loro articolazione, e i corrispettivi predetti (ivi inclusa la determinazione delle fasce sociali), nel rispetto dei principi previsti dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1992 n. 498 e delle altre disposizioni in materia, dovranno essere fissate dall'Amministrazione, sentita la Società, contestualmente all'approvazione del budget annuale di cui al successivo articolo 17.

Le tariffe sono riscosse direttamente dalla Società.

Alla Società competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali la produzione di energia elettrica, la distribuzione dell'acqua per usi diversi da quello potabile, le analisi di laboratorio nonché i compensi per progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili.

ART. 16

COSTI SOCIALI

I servizi richiesti dal Comune per ragioni di carattere sociale ed i cui costi non trovano, di conseguenza, rispondenza nel perseguimento di obiettivi di economicità, rivestiranno carattere di "costi sociali", ai sensi dell'art. 23, 6° comma, della L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/91.

Il Comune, pertanto, si assumerà l'onere di tali costi che la Società potrà essere chiamata a sostenere su richiesta e secondo le indicazioni che a tal uopo darà la stessa Amministrazione, entro i limiti degli appositi stanziamenti annualmente previsti nei bilanci comunali e previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per le prestazioni richieste.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura

ART. 17

BUDGET ANNUALE DI GESTIONE E

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

La Società, entro il 15 Ottobre di ogni anno, presenterà all'Amministrazione Comunale, per la conseguente approvazione, il budget per l'esercizio successivo ed il piano triennale degli investimenti di cui al precedente art 6, ai fini dell'inserimento nei documenti programmatici di competenza della stessa e per il finanziamento degli interventi che il Comune potrà assicurare con proprie fonti, quali quelle derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Nel piano saranno evidenziati gli interventi posti a carico del bilancio della Società e gli interventi che graveranno sul bilancio Comunale e sarà posta in rilievo, fra l'altro, l'incidenza degli investimenti sul livello tariffario. Il suddetto piano comprenderà sia gli investimenti relativi a nuovi impianti e all'ampliamento e potenziamento di quelli esistenti, sia gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il programma triennale degli investimenti ed il budget, per la parte relativa agli interventi a carico del

bilancio della società, si intenderanno approvati decorsi 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della competente Ripartizione comunale.

Detto termine è sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni, il Comune formulerà esplicite e motivate osservazioni. In tal caso, il termine per l'approvazione riprenderà a decorrere dalla data di ricezione del relativo riscontro della Società.

ART. 18

CONTABILITA' E BILANCI

La Società deve tenere una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio idrico, a quello fognario e di depurazione, nonché agli altri servizi affidati con il presente contratto.

La Società deve tenere, in particolare, idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri di manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

ART. 19

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio della Società, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione - ai sensi della legge 7/6/1974, n. 216 e del D.P.R. 31/3/1975, n. 136 - da parte di imprese abilitate a certificare società con azioni quotate in Borsa.

La relazione annuale di certificazione del bilancio dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti pubblici partecipanti alla Società.

TITOLO IV

RAPPORTI CON GLI UTENTI

ART. 20

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione dell'acqua agli utenti è definito direttamente dalla Società sulla base della Carta dei Servizi, redatta in conformità allo schema tipo per il settore idrico approvato con D.P.C.M. 29.04.99.

La Società deve assicurare la massima diffusione delle prestazioni fornite, in modo da consentire agli

utenti una completa informazione sulla Carta dei Servizi, sui regolamenti, sulle condizioni contrattuali in vigore relative ai servizi erogati e alle tariffe applicate.

La Società utilizzando altresì gli strumenti di informazione e pubblicità del Comune deve dare ampia informazione, con le periodicità più opportune, sugli standard di qualità garantiti ai fruitori del servizio, sugli strumenti forniti agli utenti a garanzia del loro rispetto, sulle più significative realizzazioni e sui risultati conseguiti in tale settore.

La società dovrà attivare adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo fra utente e gestore, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

ART. 21

INDAGINI DEMOSCOPICHE SUL LIVELLO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI

La Società, almeno ogni triennio, dovrà commissionare ad istituti di comprovata esperienza una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici erogati ai clienti.

Tale ricerca demoscopica dovrà, tra l'altro, riferirsi alle attività che hanno riscontrato eventuali lamentele da parte dei cittadini-clienti.

I risultati degli studi e delle Ricerche, adeguatamente commentati da parte della società incaricata, dovranno essere adeguatamente divulgati a cura dell'Amministrazione Comunale e trasmessi agli organismi preposti alla tutela dei consumatori

ART. 22

CONTROLLO DEI SERVIZI

Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da parte della Società per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati con il presente contratto, il Comune si riserva di istituire, nell'ambito competente un apposito organo di controllo, il quale dovrà procedere periodicamente all'effettuazione di indagini, utilizzando a tal fine anche le segnalazioni pervenute dai cittadini utenti, al fine di verificare la rispondenza dei servizi resi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

TITOLO V

OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

ART. 23

OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETÀ

Il Comune, ove ritenuto, si obbliga a disporre a favore della società affidataria di locali idonei allo svolgimento dei Servizi ed adeguati a garantirne il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei Servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla Sicurezza sul Lavoro.

In caso di violazione di tali norme, la Società sarà unica responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.

La Società dovrà assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché il corretto svolgimento delle mansioni da parte dello stesso personale.

Il personale a contatto col pubblico sarà dotato, a cura e spese della Società, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

ART. 24

OBBLIGO DI COOPERAZIONE DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad agevolare l'attività della Società per il miglior espletamento dei servizi, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Comune, in particolare, si impegna ad informare, documentare e sentire preventivamente la Società in materia di sviluppo urbanistico, relativamente agli aspetti connessi con la gestione dei servizi e con la localizzazione dei relativi impianti e consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in possesso della stessa Amministrazione, necessarie e/o connesse all'attività della Società, senza alcun addebito di costi.

Ai fini che precedono, il Comune assume l'impegno di costituire servitù, diritti d'uso, di superficie, di comodato o di porre in essere altri negozi giuridici - nonché di adottare provvedimenti - che prevedano l'imposizione di vincoli a carico di terzi, quando tali vincoli possono essere imposti esclusivamente, o anche solo più efficacemente, dallo Stesso Comune.

ART. 25

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI – ASPETTI ORGANIZZATIVI

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto e, comunque, di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.

Ciò premesso, comunque, la società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli

standard di qualità.

ART. 26

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La Società ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle La norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali o degli altri enti competenti e, in particolare, quelle degli enti aventi rapporti con i servizi della Società stessa.

TITOLO VI

RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONTROVERSIE

ART. 27

CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, come fissata al precedente art. 3 e fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per la durata che riterrà più opportuna, con riferimento alla peculiarità del servizio pubblico affidato e tenuto conto dei programmi di investimento e degli obiettivi da raggiungere.

Alla scadenza avrà termine, unitamente all'affidamento dei servizi, la concessione d'uso dei beni e degli impianti inerenti la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in ambito comunale, che rientreranno pertanto nella disponibilità del Comune. Quest'ultimo dovrà corrispondere alla Società, riguardo alle opere di ricostruzione, estensione rete e potenziamento del sistema idrico e fognario, dalla stessa realizzate durante l'esecuzione del presente contratto, una somma pari all'eventuale residuo da ammortizzare, relativo agli investimenti realizzati nell'ambito dei piani pluriennali approvati, come risultante dai bilanci della Società uscente e corrispondente al costo storico al netto degli eventuali contributi a fondo perduto erogati dal Comune o da altre pubbliche amministrazioni e degli ammortamenti eseguiti.

Alla suddetta scadenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare consegnare i beni e gli impianti di cui sopra direttamente ad altro eventuale soggetto gestore, determinandone modalità ed obblighi nei confronti della Società uscente.

ART.28

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Gravi e qualificati inadempimenti imputabili alle parti del presente contratto costituiranno causa di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 C.C..

ART. 29

MODIFICAZIONI CONSENSUALI DEL CONTRATTO

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

ART.30

CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà competente il Tribunale di Palermo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo le leggi vigenti. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex articoli 1362 e 1363 C.C.

ART. 32

REGISTRAZIONE

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata autenticata, sarà registrato, secondo previsioni di legge, con spese a carico del Comune.

Ai fini dell'applicazione dell'art.40 del D.P.R. 26/4/1986 n.131, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.633.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo 21 Marzo 2016

INDICE GENERALE

Titolo I	<i>Principi generali</i>
Art. 1	Finalità del Contratto
Art. 2	Oggetto della Contratto
Art. 3	Durata dell'affidamento
Art. 4	Carattere del Servizio Idrico Integrato
Art. 5	Principi per l'erogazione del Servizio
Art. 6	Miglioramento dei servizi ed investimenti
Art. 7	Accesso agli atti societari – Informazione e partecipazione dei cittadini
Art. 8	Personale dipendente
Titolo II	<i>Gestione del Servizio Idrico Integrato</i>
Art. 9	Modalità di espletamento dei Servizi ed adozione dei relativi regolamenti
Art. 10	Appalti di lavori, forniture e servizi
Art. 11	Concessione d'uso degli impianti
Art. 12	Ricognizione degli impianti e verbale di consistenza
Art. 13	Assicurazione Danni verso terzi – Responsabilità e disciplina
Art. 14	Controllo di qualità
Titolo III	<i>Rapporti economici</i>
Art. 15	Corrispettivi per l'espletamento dei servizi
Art. 16	Costi Sociali
Art. 17	Budget annuale di gestione e piano triennale degli investimenti
Art. 18	Contabilità e Bilanci
Art. 19	Certificazione del Bilancio
Titolo IV	<i>Rapporti con gli utenti</i>
Art. 20	Disciplina del contratto di somministrazione
Art. 21	Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi
Art. 22	Controllo dei servizi
Titolo V	<i>Obblighi generali delle parti</i>
Art. 23	Obblighi generali della Società
Art. 24	Obbligo di cooperazione del Comune
Art. 25	Divieto di cessione a terzi – aspetti organizzativi
Art. 26	Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Titolo VI	<i>Risoluzione anticipata e controversie</i>
Art. 27	Condizioni alla scadenza
Art. 28	Risoluzione per inadempimento
Art. 29	Modificazioni consensuali del contratto
Art. 30	Controversie

Titolo VII	<i>Disposizioni finali</i>
Art. 31	Disposizioni finali
Art. 32	Registrazione